

Danni dovuti a vaccinazioni: quando scatta l'indennizzo

martedì 19 gennaio 2010

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi.

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi.

La legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05, cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta. Chi ne beneficia può, inoltre, ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell'ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del beneficio.

Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto:

-

il Ministero provvede alla corresponsione, ad ognuno dei soggetti interessati, dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005. Provvede inoltre alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari.

-

il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base dalla L. 210/92; il parametro della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall'indicatore economico ISEE

-

indennizzo aggiuntivo e rate dell'assegno una tantum sono assegnati secondo apposite graduatorie

L'indennizzo previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale, non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del danno. Questo presuppone l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice Civile all'articolo 2043.

Per approfondimenti

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/danni_vaccini/index.html

: